

Comune di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE AI TITOLARI DI CONTRASSEGNO DISABILI DI SPAZI DI SOSTA PERSONALIZZATI

ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/1992 e ss.mm.ii.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento riguarda l'assegnazione di spazi sosta personalizzati per disabili che dimorano stabilmente nel Comune di Pisa o che abbiano specifiche esigenze correlate all'attività lavorativa, di studio o altra attività, svolta in modo continuativo, nel territorio comunale.

Art. 2 Assegnatari

Sono da intendersi quali destinatari delle norme di cui al presente regolamento e, quindi, assegnatari coloro che presentano grave infermità tale da impedire la deambulazione autonoma o renderla particolarmente gravosa. Ad essi sono equiparati i soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R. 503/1996 (non vedenti). Lo spazio deve essere fruito dal titolare del contrassegno di invalidità o da accompagnatori in presenza del titolare del contrassegno.

Art. 3 Requisiti per l'assegnazione

Lo spazio sosta può essere concesso esclusivamente a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari di un "contrassegno disabili" rilasciato a norma dell'art. 381 D.P.R. 495/1992, comma 2 e dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 503/1996.
- b) non dispongano:
 - se è richiesto uno stallone presso il domicilio, di un garage o spazio di sosta fruibile in area privata presso il domicilio stesso;
 - se è richiesto uno stallone presso il luogo di lavoro, di un posto riservato presso la sede lavorativa;
 - se è richiesto uno stallone in area nella disponibilità del patrimonio abitativo comunale, di uno spazio di sosta fruibile in tale area;

- c) presentino particolari condizioni di invalidità (rif. comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992) rappresentate da una grave infermità tale da impedire la deambulazione autonoma o che compromettano la possibilità di spostamenti autonomi;
- d) abbiano effettive e comprovate esigenze di frequenti spostamenti con il mezzo privato correlati a necessità terapeutiche, attività lavorativa, di studio o altre attività sul territorio anche di carattere sociale, che rendano imprescindibile l'utilizzo di un veicolo, e la disponibilità dello stesso nelle immediate vicinanze della residenza;
- e) dispongano di un autoveicolo di proprietà del richiedente stesso, del coniuge o del convivente o di un parente entro il 3° grado, o di un accompagnatore che lo assiste continuativamente e che risiede con l'interessato; potranno essere presi in esame casi specifici in cui la persona disabile sia assistita continuativamente da un accompagnatore non convivente.
- f) abbiano – come stabilito dall'art. 381 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92) - la residenza in zone ad alta densità di traffico o con rilevanti problemi di sosta: si considerano tali tutte le ZTL e le strade che hanno caratteristiche analoghe;
- g) siano titolari di patente di guida o dimostrino di essere assistiti continuativamente da un accompagnatore munito di patente di guida e residente con l'interessato; potranno essere presi in esame casi specifici in cui il disabile sia assistito continuativamente da soggetto non convivente.

Tutte le condizioni di cui sopra devono essere presenti e documentate al momento della richiesta.

Art. 4 Commissione Tecnica

È istituita la Commissione Tecnica per la gestione delle richieste di istituzione di stalli di sosta disabili riservati, ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992), composto dai Dirigenti - o loro delegati - delle strutture organizzative competenti in materia di:

- Mobilità Urbana
- Progettazione Tecnica della Mobilità/Segnaletica – PISA.MO
- Polizia Municipale
- Politiche Sociali

La Commissione si riunisce di norma con cadenza mensile, per l'esame delle richieste pervenute.

A seguito delle valutazioni espresse dalla Commissione, l'ufficio competente comunica all'interessato l'accoglimento o il diniego della richiesta.

A seguito di diniego l'interessato potrà presentare richiesta di riesame all'Amministrazione Comunale o ricorso secondo la normativa vigente.

Ai lavori della Commissione può partecipare il Garante delle persone con disabilità.

Art. 5 Iter procedurale e tempi

Competente dell'istruttoria e del rilascio è la PISA.MO s.r.l..

L'istruttoria sarà composta dalle seguenti fasi:

1. ricezione delle istanze e della documentazione a corredo;
2. esame della documentazione con il supporto della Commissione Tecnica di cui all'art. 4;
3. convocazione, qualora ritenuto opportuno, del richiedente il posto auto riservato (anche per somministrazione questionario informativo relativo alle necessità quotidiane di utilizzo del veicolo);
4. verifica con sopralluogo tecnico sulla fattibilità della realizzazione dello stallo di sosta;
5. conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza con diniego motivato o concessione dello spazio sosta disabili personalizzato;
6. istituzione dello spazio sosta mediante apposizione di specifica segnaletica orizzontale e/o verticale e rilascio ordinanza di norma entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento.

Alla conclusione del procedimento di cui al precedente punto 5) e quando questo abbia avuto esito positivo, la PISA.MO s.r.l. richiede al Comandante la Polizia Municipale l'emissione dell'ordinanza prevista dall'art. 381, comma 5, DPR 495/1992.

Art. 6 Modalità di richiesta per il rilascio delle assegnazioni

Il richiedente dovrà presentare istanza secondo le modalità che saranno dettagliate in fase di definizione del procedimento e relativa modulistica anche in modalità online. È necessario autocertificare i requisiti e documentare l'uso frequente del veicolo e della sosta in prossimità del luogo richiesto (esempio residenza o sede lavorativa).

La mancanza anche di un solo requisito, sarà causa di improcedibilità al procedimento amministrativo.

Art. 7 Durata della concessione

La durata di validità dello spazio di sosta riservato coincide con quella del certificato medico rilasciato dalla competente struttura ASL e del contrassegno, salvo diversa valutazione della Commissione Tecnica.

Art. 8 Limiti al rilascio delle assegnazioni

Nell'ambito del territorio del Comune di Pisa potrà essere concesso un solo spazio di sosta assegnato per ogni titolare di contrassegno per disabili che ne farà richiesta, in possesso dei requisiti specifici previsti all'art. 3 del presente Regolamento.

Si possono rilasciare spazi riservati di validità corrispondente alla durata del contrassegno disabili solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione di residenza e del luogo di domicilio o presso le immediate vicinanze del luogo di attività, lavoro o studio abituale.

Gli spazi sosta personalizzati potranno essere realizzati nei limiti di quanto previsto dal Codice della Strada ed in particolare agli articoli 7, comma 4 e 188 del DPR n. 285 del 30/04/1992 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 9 Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per disabili

La spesa per la realizzazione e la manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle risorse destinate e disponibili per la segnaletica stradale.

Art. 10 Modifica della assegnazione

In caso di variazione della residenza dell'assegnatario all'interno del Comune di Pisa, dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio preposto, per il trasferimento dello spazio di sosta.

L'ufficio verificherà, a seguito di sopralluogo, la fattibilità del progetto. In caso positivo l'ufficio predisporrà nuovo provvedimento, revocando contestualmente il precedente, per l'istituzione dello spazio nelle immediate vicinanze della nuova abitazione del richiedente provvedendo nei tempi tecnici alla realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale (comma 6° dell'art. 381 D.P.R. 495/1992). In caso negativo ne sarà data comunicazione scritta agli interessati.

Art. 11 Revoca della Assegnazione

L'assegnazione sarà revocata, nei seguenti casi:

- decesso dell'intestatario;
- trasferimento della residenza in altro comune;
- venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- ricovero permanente dell'intestatario in struttura di lungodegenza o struttura assistenziale sociale o sociosanitaria di tipo residenziale.

È necessario da parte del titolare assegnatario dello spazio (o curatore/tutore o erede dello stesso) comunicare per scritto il verificarsi dei casi suddetti. L'ufficio preposto provvederà all'abrogazione dello stallo riservato.

Il procedimento di revoca potrà essere avviato d'ufficio anche sulla base di segnalazioni concernenti i casi di cui sopra, dopo apposita istruttoria, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento al titolare interessato (o curatore/tutore o erede dello stesso). A seguito della revoca, l'Amministrazione Comunale a proprie spese procederà alla cancellazione dello spazio sosta.

